

Lo spazio giudiziario europeo in materia civile nella giurisprudenza italiana ed europea.

Presentazione a cura di Giovanni Giacalone

Il riparto della competenza giurisdizionale tra i giudici degli Stati dell'Unione e le norme sull'esecuzione transfrontaliera delle sentenze e quelle sul diritto applicabile nella materia civile costituiscono il nucleo essenziale della **cooperazione giudiziaria civile europea**. Per evitare che le norme nazionali di diritto internazionale privato e di procedura civile internazionale, che differiscono da uno Stato all'altro, ostacolino il buon funzionamento del mercato interno dell'Unione, sono indispensabili, da un lato, disposizioni uniformi che individuino l'organo giurisdizionale competente e, dall'altro, procedure semplificate per ottenere in modo rapido e semplice il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato. Così si mira a realizzare e perfezionare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in tutto il territorio degli Stati vincolati dai regolamenti UE.

Il regolamento "Bruxelles I", relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è entrato in vigore il 1° marzo 2002 ed ha sostituito la precedente Convenzione di Bruxelles del 1968, che aveva realizzato un alto grado d'integrazione nella materia tra i sei Stati fondatori. Il regolamento è stato rivisto e, nel dicembre 2012, ne è stata adottata una nuova versione "rifusa" (Reg. UE n. 1215/2012, cd. "recast" del Regolamento Bruxelles I), che contiene una serie di significative modifiche rispetto al testo originale.

Nel 1988 la Convenzione di Bruxelles era stata estesa agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) mediante la "convenzione di Lugano", che è stata rinegoziata alcuni anni dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles I, dando luogo alla "Nuova convenzione di Lugano" che si applica ai procedimenti fra gli Stati membri dell'UE e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.

La materia familiare, invece, è stata in origine disciplinata nel regolamento (CE) n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, noto come "regolamento Bruxelles II", entrato in vigore il 1° marzo 2001, avente ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione nei procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio, che, però, in materia di potestà dei genitori, era limitato alle questioni connesse con un procedimento in materia matrimoniale riguardante i figli di entrambi i coniugi. Il regolamento trae origine da una convenzione fra gli Stati membri negoziata prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il quale ha comportato la "comunitarizzazione" della disciplina europea di diritto internazionale privato e processuale dapprima adottata con convenzioni. L'ambito di applicazione territoriale si estende a tutti gli Stati membri tranne la Danimarca. Il campo di applicazione del regolamento Bruxelles II si rivelò troppo limitato riguardo alle disposizioni sulle questioni concernenti la responsabilità genitoriale. Perciò, fu elaborato un regolamento destinato a coprire tutte le decisioni

in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dallo *status* civile dei genitori e dalla pendenza di una causa matrimoniale fra gli stessi. Detto regolamento, detto “Bruxelles II bis” è stato adottato il 27 novembre 2003 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2005. Anche di questo regolamento sono in corso lavori di “rifusione”.

Si tratta di un contesto giuridico abbastanza ampio ed avanzato, basato, tra l’altro, proprio sulla fiducia reciproca tra gli operatori giuridici degli Stati vincolati. E’ essenziale, perciò, il rafforzamento della formazione e degli scambi di informazioni, di conoscenze e di esperienze nell’applicazione di tali strumenti. E’ indispensabile che la formazione si basi su un adeguato inquadramento della giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi nella materia e sul raffronto tra essa e la prassi espressa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e dalle giurisdizioni degli altri Stati membri.

Perché possano circolare efficacemente le sentenze, è necessario che circolino adeguatamente le informazioni e le conoscenze.

Con la sentenza C.I.L.F.I.T. (Corte giust. 6 ottobre 1982, causa 283/81) la Corte di Giustizia, sollecitata proprio dalla Corte di cassazione, ha affermato che l’obbligo di rinvio pregiudiziale non sussiste “quando l’applicazione corretta del diritto comunitario s’impone con un’evidenza tale che non lascia posto ad alcun ragionevole dubbio sul modo di risolvere la questione”. La portata dell’eccezione alla regola del rinvio “obbligatorio” viene temperata, per evitare ricorrenti interpretazioni “autarchiche” delle Corti supreme nazionali: il giudice nazionale - nello sposare la teoria dell’atto chiaro deve verificare preventivamente che “la stessa evidenza (interpretativa) s’imponga ugualmente alle giurisdizioni degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia medesima”. Quindi, il giudice nazionale di ultima istanza, per ritenersi esonerato dall’obbligo di rinvio, deve indirizzare la propria valutazione, non solo verso l’atto in sé, ma anche prospettarsi l’atteggiamento dei giudici degli altri Paesi membri, con un esame non certo agevole. Anche perciò è necessaria la conoscenza della giurisprudenza sullo spazio giudiziario europeo.

Particolarmente significativi, a tali fini, si rivelano i risultati delle attività svolte da un gruppo di ricerca dell’Università di Milano nel progetto internazionale «Cross-border litigation in Europe: Private International Law – Legislative framework, national courts and the Court of Justice of the European Union» - «EUPILLAR» (JUST/2013/JCIV/AG/4635), finanziato dalla DG Giustizia e consumatori della Commissione UE, nonché le informazioni desumibili dalla giurisprudenza raccolta nelle riviste specializzate. L’opera delle riviste italiane del settore è da sempre fondamentale ed è stato fino ad ora idoneo a far ritenere assolto, dal nostro Paese, l’onere di comunicare le sentenze che applicano il diritto UE (a vario titolo sanzionato nel sistema delle norme UE e della Convenzione di Lugano).

La scelta della Corte di Cassazione, come sede per la tenuta del corso, si spiega con il peculiare rilievo che nella materia ha via via assunto la copiosa giurisprudenza delle

Sezioni unite civili (sia in sede di regolamento preventivo che di ricorsi ex art. 360 n.1 c.p.c.), nonché quella delle sezioni semplici in materia di esecuzione transfrontaliera delle decisioni, senza tralasciare l'opportuno scambio di conoscenze ed esperienze con la magistratura di merito, da un lato, e la dottrina, dall'altro

La struttura del corso si basa sull'inquadramento sistematico dell'assetto normativo e della giurisprudenza e della prassi applicativa relativa ai principali strumenti in materia (regg. CE n. 44/2001 c.d. Bruxelles I, n. 1215/2012 c.d. Bruxelles I-bis, n. 2201/2003 c.d. Bruxelles II-bis; e n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari), nell'esperienza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della giurisprudenza italiana degli ultimi anni. Sarà illustrato e commentato l'approccio dei giudici nazionali, a partire dalle numerose decisioni della Corte di cassazione, nonché quello della Corte di giustizia e si cercherà di individuare "buone prassi" volte a migliorare l'efficienza del sistema di diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea.

Il corso si articola in quattro sessioni ed in una tavola rotonda conclusiva:

- 1) la prima destinata all'esame della struttura generale di ciascuno dei due regolamenti, anche allo scopo di sottolinearne uniformità e divergenze negli approcci e nelle soluzioni di vari aspetti fondamentali: il rapporto tra i fori competenti; il coordinamento tra le azioni (litispendenza, connessione, etc.); il bilanciamento tra l'effettività dell'accesso alla giustizia e le garanzie procedurali);
- 2) e 3) la seconda e la terza specificamente dedicate all'esame della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in tema di riparto della competenza giurisdizionale, con esposizioni separate di quella relativa alla materia civile e commerciale e di quella relativa alla materia familiare e minorile, con opportuno confronto con la dottrina;
- 4) la quarta dedicata all'esame della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in tema di riconoscimento ed esecuzioni delle decisioni, anche qui con esposizioni separate di quella relativa alla materia civile e commerciale e di quella relativa alla materia familiare e minorile, sempre con adeguato confronto con la dottrina;
- 5) la tavola rotonda, infine, arricchita da contributi su temi specifici della cooperazione transfrontaliera in materia civile (giurisdizione e politica UE di vicinato; Convenzione di Lugano, disciplina dell'insolvenza; giurisdizione ed arbitrato) e con un dibattito conclusivo sulle migliori prassi applicative, sulle criticità ancora presenti nella normativa e sulle riforme auspicabili della stessa